

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o per grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c.: conseguenze

Va confermato il principio per cui l'[appello](#) proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o per grado, da quello indicato dall'[art. 341 c.p.c.](#) non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii".

NDR: per tale principio si veda [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 14.09.2016, n. 18121](#).

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 2.3.2017, n. 5338

...omissis...

La xxxxa proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso l'ordinanza resa il 22 dicembre 2010 dal Tribunale di Trieste che, adito quale giudice d'appello avverso la sentenza in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, iniziato il 7 ottobre 2009, per violazione del codice della strada pronunciata dal Giudice di Pace di Tolmezzo, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione davanti al competente Tribunale di Tolmezzo. Il Tribunale di

Trieste aveva fatto applicazione del principio affermato da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 23285 del 18/11/2010, per il quale, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del "foro erariale" stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7 relativa alle controversie in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato.

Gli intimati Ministero dell'Interno e Prefetto di Udine si difendono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato strutturato in due motivi.

Il pubblico ministero ha depositato le sue conclusioni scritte ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 in data 30 dicembre 2016, chiedendo il rigetto del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, rimanendo assorbito il secondo motivo.

Il primo motivo di ricorso della *xx* denuncia l'erronea e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22, 22-bis e 23, artt. 50 e 341 c.p.c. ad opera del Tribunale di Trieste. Si assume che l'appello proposto davanti a giudice funzionalmente incompetente dovesse determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente illegittimità della disposta riassunzione davanti all'altro giudice indicato come competente.

Il secondo motivo di ricorso della *xxis* censura l'assoluta mancanza di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, sul punto della compensazione delle spese di lite.

Va dapprima affermata l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia fissato un termine per la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, ed abbia perciò pronunciato soltanto sulla competenza e non sul merito, qualora, come nel caso in esame, il ricorso sia rivolto a censurare non già la pronuncia sulla competenza, ma le ulteriori disposizioni impartite per assicurare il trasferimento del processo al giudice ritenuto competente (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 2721 del 24/04/1980; si veda anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 10/04/1982).

Il primo motivo del ricorso principale è comunque infondato, dovendosi fare applicazione del principio affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016, per cui l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio (come nella specie) o per grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii", proprio come disposto dal Tribunale di Trieste nell'impugnato provvedimento.

E' pure infondato il secondo motivo di ricorso della *omissis*. Il Tribunale di Trieste, nel dichiararsi incompetente, ha statuito sulle spese del processo che si chiudeva davanti a sè, compensando le stesse tra le parti. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, le "gravi ed eccezionali ragioni", che legittimano la compensazione delle spese operata dal Tribunale di Trieste, si ricavano comunque nella motivazione dell'ordinanza, che fa esplicitamente riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione resa poco più di un mese prima di quel provvedimento, in quanto pronuncia dirimente della questione da decidere recante caratteri di novità.

Il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero dell'Interno e del Prefetto di Udine denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 25 c.p.c. e R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 insistendo per l'applicabilità al giudice d'appello nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa della regola del foro erariale.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 184 bis c.p.c. e art. 153 c.p.c., comma 2. Si assume che il Tribunale di Trieste non avrebbe comunque dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello ma rimettere in termini l'appellante per proporre il gravame, considerato il revirement giurisprudenziale operato da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 23285 del 18/11/2010.

I due motivi del ricorso incidentale sono del tutto infondati.

Il primo perchè l'impugnato provvedimento del Tribunale di Trieste ha deciso la questione della competenza territoriale relativa ai procedimenti d'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, nel senso dell'inapplicabilità della regola del "foro erariale" stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7 in modo conforme a Cass. Sez. U, Ordinanza n. 23285 del 18/11/2010 (si veda anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 185 del 12/01/2015), e i ricorrenti incidentali non offrono elementi per mutare tale orientamento.

Il secondo motivo del ricorso incidentale nemmeno si confronta con la decisione in concreto resa dal Tribunale di Trieste. Il Tribunale di Trieste non ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal Ministero e non c'era quindi ragione di rimettere quest'ultimo in termini per proporre l'impugnazione. Se pure si voglia affermare, come fanno i ricorrenti incidentali, che Cass. Sez. U, Ordinanza n. 23285 del 18/11/2010 abbia dato luogo ad un imprevedibile mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo rispetto ad un precedente consolidato orientamento, la soluzione seguita dal Tribunale di Trieste (che non ha definito in rito il giudizio d'appello, con declaratoria di inammissibilità del gravame, ma ha disposto la rimessione del processo ai sensi dell'art. 50 c.p.c., facendo salvi gli effetti conservativi dell'impugnazione) non ha comportato per gli appellanti alcuna decadenza o preclusione al diritto di azione o di difesa, sicchè essi non hanno interesse ad invocare una rimessione in termini.

Vengono quindi rigettati sia il ricorso principale della *omissis* che il ricorso incidentale.

Attesa la reciproca soccombenza, possono compensarsi tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

pqm

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.